

(3) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) ed l), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)].

Tuttavia, per il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3) l'importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»

2) Nella parte 11 dell'allegato V, la nota 4 è sostituita dalla seguente:

«(4) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le re-

stituzioni concesse a norma dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Tuttavia, per il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Nell'articolo 1, punto 1, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 3 si applica dal 1° aprile 2004.

Nell'articolo 1, punto 2, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 4 si applica dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione